

A003828



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 16/1/2018, <<CASA CONIUGALE SENZA RILASCIO>>, di Patrizia Maciocchi, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.

Cassazione: l'appartamento resta alla madre affidataria anche se acquistato da un terzo.

Chi acquista un appartamento assegnato dal giudice in sede di separazione alla madre di figli minorenni non ha diritto al rilascio dell'immobile.

Nè ad alcun tipo di pagamento che snaturerebbe la natura dell'istituto.

La Cassazione (sentenza 772/2018) chiarisce che il vincolo di destinazione della casa familiare, collegato all'interesse dai figli, non si estingue con la vendita dell'immobile a un terzo, che ne è consapevole al momento dell'acquisto.

La decisione, trascritta nei pubblici registri, con la quale il giudice assegna l'abitazione al coniuge affidatario è opponibile al compratore fino a quando c'è il presupposto della minore età dei figli o fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.

La Suprema corte ha respinto il ricorso del cognato dell'assegnataria che aveva vinto la causa in primo grado e persa in appello.

Il ricorrente, proprietario esclusivo della casa, alla morte del fratello coniuge divorziato della donna, aveva preteso la restituzione dell'immobile, come terzo estraneo al rapporto.

Una linea alla quale avevano aderito i giudici di prima istanza, secondo i quali, a seguito del decesso dell'ex coniuge il diritto personale sull'immobile della moglie divorziata era venuto meno.

Per la Cassazione però prevale l'interesse dei figli a restare e il vincolo si estingue solo con il venire meno dei presupposti.

Ovviamente il diritto a restare è a titolo gratuito.